



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma, 04 MAR. 2010

Ai Comandi Regionali del C.F.S.
LORO SEDI

Al Servizio V Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE

Al Servizio III - Divisione 11[^]
SEDE

Al Servizio I
Divisione 4[^] - Reparto Aeronavale
SEDE

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali del C.F.S.
LORO SEDI

Prot. n. 401
ALL. 1

Oggetto: Costituzione Commissioni periferiche, ai sensi dell'art.22, comma 2 del DPR n.51/09.

Con accordo del 25 febbraio 2010, stipulato ai sensi dell'art.22, comma 2 del DPR n.51/09, sono state definite le modalità per la costituzione delle Commissioni indicate.

Le Organizzazioni sindacali che, al momento, potranno far parte delle Commissioni sono: SAPAF, Federazione Nazionale UGL/CFS, Fe.Si.Fo. SAPeCoFS-CISAL, CISL FNS, UIL/CFS, CGIL/CFS.

La presidenza delle Commissioni periferiche dovrà essere assunta dal Comandante regionale o dal Capo Servizio competente.

Le Commissioni dovranno dotarsi di un apposito regolamento nel quale indicare, tra l'altro, le modalità di voto e i criteri di convocazione e di determinazione dell'ordine del giorno.

Si comunica che dalla data di emanazione della presente circolare tutte le Commissioni indicate nell'accordo, che non siano in corso di convocazione, sono decadute e devono essere ricostituite con provvedimento dei responsabili di codesti Uffici.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

**ACCORDO, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 2 DEL DPR N.51/09, PER LA
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
DI CUI ALL'ART.26 DEL DPR N.395/95 e s.m.i.**

25 FEB. 2010

**L'AMMINISTRAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
NELLA PERSONA DEL VICE CAPO DEL CORPO**

**E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
SAPAF, Federazione Nazionale UGL/CFS, Federazione Sindacale Forestale SAPECoFS-
CISAL, CISL FNS, UIL/CFS, CGIL/CFS, DIRFOR;**

PREMESSO CHE L'ART.22, COMMA 2 DEL DPR N. 51/09 COSI' RECITA :

"Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione."

STABILISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Le seguenti Commissioni, istituite ai sensi dell'art.26 del DPR n.395/95 e s.m.i.,
 - Commissione per la formazione e l'aggiornamento professionale (a livello di sede decentrata);
 - Commissione per la qualità e funzionalità del vestiario (a livello centrale);
 - Commissione per la protezione sociale e benessere del personale (a livello centrale e di sede decentrata);
 - Commissione per la qualità e salubrità dei servizi di mensa e spacci (a livello centrale e di sede decentrata);
 - Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (a livello di sede decentrata);
 - Commissione automezzi (a livello centrale e di sede decentrata);
 - Commissione tecnologia ed informatica (a livello centrale e di sede decentrata);

sono costituite, con cadenza biennale, in forma paritetica, presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e composte in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo.

2. Le Commissioni di cui al punto 1 rappresentano lo strumento tecnico del quale l'Amministrazione si avvale per la valutazione, verifica ed espressione di pareri nelle materie di riferimento.

3. La manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'Organizzazione sindacale di appartenenza su scala nazionale per le Commissioni a livello centrale e su scala decentrata per le Commissioni a livello di sede decentrata.

ART. 2

1. Le Commissioni a livello centrale sono costituite con provvedimento del Capo del Corpo. Le Commissioni a livello di sede decentrata sono costituite con provvedimento del Comandante regionale o del Capo Servizio per la sede decentrata della Scuola, del COA e dell'Ispettorato generale. Il personale che compone la Commissione deve essere preferibilmente competente sulla materia.

2. In una Commissione la mancata designazione dei rappresentanti sindacali da parte delle Organizzazioni sindacali aventi titolo, determina la corrispondente riduzione del numero complessivo dei componenti sindacali e conseguentemente la riduzione dei rappresentanti dell'Amministrazione.

ART. 3

1. La modalita' di composizione della Commissione per le ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato, individuata dal d.P.R. n. 201/99, sara' modificata sulla base delle disposizioni dell'art.22 comma 2 del d.P.R. n.51/09, recepite con il presente accordo, attraverso l'emanazione di un nuovo d.P.R.

ART. 4

1. Al fine di assicurare la massima coerenza tra le attivita' svolte dalle Commissioni e le decisioni susseguenti dell'Amministrazione, la presidenza delle Commissioni a livello centrale di cui all'articolo 1 sara' affidata al dirigente competente della materia, sulla base del decreto di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del CFS.

2. Le iniziative, attinenti le materie descritte all'articolo 1, sono sottoposte al preventivo parere delle Commissioni del presente accordo, per le successive azioni di competenza.

ART. 5

1. Le Commissioni di cui all'art.1 dovranno dotarsi di apposito regolamento per le modalita' di convocazione e di trattazione degli argomenti che verranno posti all'ordine del giorno.

ART. 6

1. Il presente accordo e' valido fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

25 FEB. 2010

SAPAF,



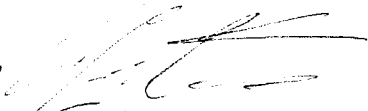
Federazione Nazionale UGL/CFS,



Fe.Si.Fo SAPeCoFS-CISAL,



CISL FNS,

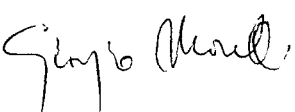


UIL/CFS,

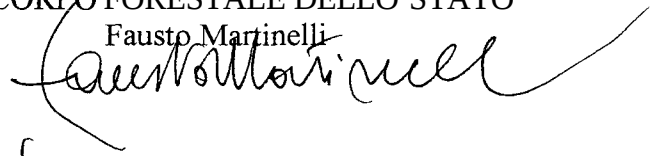


CGIL/CFS,

DIRFOR

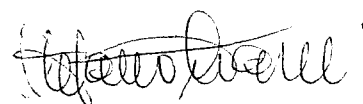


IL VICE CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Fausto Martinelli



Nota a verbale sull'accordo per le Commissioni

La CGIL, pur soddisfatta dell'impianto generale dell'accordo sulle Commissioni, ne sospende comunque la sottoscrizione in attesa di una soluzione soddisfacente anche per la Commissione per le ricompense, che deve rispettare comunque gli stessi criteri previsti dal DPR 51/09 per tutte le commissioni che fanno riferimento all'art. 26 del DPR 395/95 e successive modificazioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hofmann", is written over a horizontal line.